

# Guida ai diritti del contribuente



# CGIL



**Per saperne di più**

Numero Verde  
**848-854388**

attivo nei giorni feriali dalle  
ore 14.00 alle 18.00 al costo di una  
chiamata urbana.

**Internet**

**[www.cgil.it](http://www.cgil.it)**

I SERVIZI CGIL



SERVIZI CONVENZIONATI CON LE AZIENDE PARTNER

UNIPOL  
ASSICURAZIONI





**Guida  
ai  
diritti  
del  
contribuente**

## *Credits*

---

La Guida è stata realizzata da Piero Casciani, con la collaborazione di Claudio Bosi e di Lucia Porzio.

Piero Casciani è responsabile nazionale di "Comma 22", area della Federconsumatori dedicata ai diritti del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Claudio Bosi è Coordinatore nazionale dei CAAF CGIL

Lucia Porzio è responsabile della Comunicazione del Sistema Servizi CGIL .

Si ringraziano per il loro contributo:

Guido Girolami e Mario Riccieri del Dipartimento politiche previdenziali e fiscali SPI CGIL nazionale e Sergio Vannozzi del Dipartimento fiscale Cgil nazionale.

Per commenti, suggerimenti e proposte, scrivere a:  
[sistemaservizi.segreteria@mail.cgil.it](mailto:sistemaservizi.segreteria@mail.cgil.it)

<b>Premessa</b> .....	pag.	IX
<b>I doveri del contribuente</b> .....	"	X
<b>I diritti del contribuente</b> .....	"	XI
Il diritto di sapere chi... ..	"	XII
Il diritto di sapere cosa... ..	"	XIII
Il diritto di sapere perché... ..	"	XIV
Il diritto di sapere quando... ..	"	XVI
Il diritto di sapere dove... ..	"	XVIII
Il diritto di non fare il fattorino .....	"	XIX
Il diritto di chiedere che vuol dire .....	"	XXI
Il diritto al risarcimento .....	"	XXII
Il diritto alla giustizia .....	"	XXIII
<b>Cosa fare se arriva</b> .....	"	XXV
Un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità .....	"	XXVI
Un avviso di accertamento .....	"	XXVIII
Una cartella di pagamento .....	"	XXIX
Un provvedimento di fermo amministrativo .....	"	XXXI
Un avviso di accertamento (o liquidazione) ICI .....	"	XXXIII
Una cartella di pagamento TARSU .....	"	XXXIV
Una multa per contravvenzione al Codice della strada .....	"	XXXV

## **Come far rispettare i propri diritti** ..... pag. XXXVII

L'autotutela .....	"	XXXVIII
Il garante del contribuente .....	"	XL
La giustizia tributaria .....	"	XLI
Il giudice di pace .....	"	XLII

## **I moduli**

Informazioni sui procedimenti .....	"	XLIII
Schema di istanza di interpello .....	"	XLIV
Sospensione della riscossione .....	"	XLV
Rateazione della cartella .....	"	XLVI
Richiesta di riesame in autotutela .....	"	XLVII
Il ricorso alla commissione tributaria ....	"	XLVIII
Il ricorso al giudice di pace .....	"	XLIX

## **Le sentenze**

La sentenza del giudice di pace di Mestre .....	"	LI
La sentenza del giudice di pace di Roma .....	"	LIV

## **Quando il contribuente è pensionato** ... " LVI

Iniziando a sfogliare una **Guida ai diritti del contribuente e all'autotutela** si può pensare di trovare consigli su come non pagare le tasse: perciò, a costo di ripetere cose che sembrano ovvie, è bene chiarire subito che la finalità di questa pubblicazione non è come eludere il fisco, perché tutti debbono contribuire, secondo la propria capacità, a sostenere le spese dello Stato. Ma come evitare le vessazioni e le angherie che ancora troppo spesso vengono imposte a chi fa il proprio dovere di contribuente? Adempimenti inutili, procedure burocratiche farraginose, cartelle pazze continuano ad imperversare ed a rendere inutilmente pesante l'assolvimento degli obblighi contributivi.

Se con questa pubblicazione riusciremo ad attivare una campagna per il rispetto dei diritti dei contribuenti, avremo concorso a dare un po' più di senso al comportamento dei contribuenti onesti.

Ai disonesti, purtroppo, ci ha pensato il governo, con la più grande pioggia di condoni che si sia mai vista nella storia della nostra Repubblica.

Il primo dovere del contribuente è pagare le tasse. Ma non è neanche l'ultimo. Nel nostro paese, il sistema fiscale si poggia su una serie di adempimenti, a carico dei contribuenti, che investono tutti gli aspetti del rapporto con il fisco.

A partire dal dovere di conoscere le leggi, al dovere di dichiarare i redditi, e proprietà e quant'altro, al dovere di calcolare le imposte dovute, fino a quello che sembra essere la cosa più facile, versarle.

Il principio del prelievo alla fonte e quello dell'autotassazione, introdotti forzosamente nel momento in cui il prelievo fiscale è diventato di massa, ha invaso tutti i settori dell'imposizione fiscale, spostando una mole impressionante di adempimenti sulle spalle dei contribuenti.

L'introduzione dei Centri di assistenza fiscale e dei modelli 730 ed Unico, così come il rapporto di intermediazione e interlocuzione telematica tra fisco e Centri di assistenza fiscale a tutela dei loro assistiti, hanno rappresentato un salto di qualità nel rapporto con il fisco, ed hanno semplificato di molto la vita ai lavoratori dipendenti ed ai piccoli imprenditori autonomi, non più costretti a seguire tutte le peripezie degli interventi sulla normativa fiscale, ma impegnandoli solo sul fronte delle scadenze e della presentazione dei documenti fiscali da portare in detrazione o deduzione.

**M**olti ricorderanno sicuramente il modello 740 definito “*lunare*”. Era il 1993 ed un modello di dichiarazione composto di 124 pagine segnò il punto più alto di incomprendimento e conflittualità tra i cittadini e il fisco, al punto da far coniare al Capo dello Stato la definizione di “*lunare*”.

Sono passati dieci anni da allora, e molto si è cercato di fare per migliorare il rapporto con il contribuente.

Uno dei frutti di questa stagione è lo “statuto dei diritti del contribuente”, la legge 212 del 27 luglio 2000, che rappresenta il tentativo di dare una veste quasi costituzionale ai diritti del contribuente, affermandone con grande enfasi la validità.

Questi diritti possono così essere riassunti:

- Il diritto di sapere **chi**...
- Il diritto di sapere **cosa**...
- Il diritto di sapere **perché**...
- Il diritto di sapere **quando**...
- Il diritto di sapere **dove**...
- Il diritto di **non fare il fattorino**
- Il diritto di chiedere **che vuol dire**
- Il diritto alla **giustizia**

# Il diritto di sapere **chi...**

**U**no degli aspetti che più rende difficile il rapporto con la pubblica amministrazione è quello di non sapere chi si ha di fronte: mentre il cittadino è ben individuato, con nome cognome e indirizzo, di fronte ha un tutto indistinto, una specie di castello dove è difficile capire con chi si sta parlando.

Eppure leggi e circolari hanno sancito il diritto del cittadino a sapere chi ha di fronte.

L'impiegato con cui si sta parlando deve portare bene in vista un tesserino con nome e cognome, ed anche quando si chiedono informazioni al telefono chi risponde deve qualificarsi.

Altrettanto importante è il diritto di sapere chi è il responsabile della "pratica": la legge prevede che ogni pubblica amministrazione determini chi è il responsabile del procedimento amministrativo e che questo sia comunicato all'interessato negli atti che gli vengono inviati.

**Se ciò non avviene, si può far valere il proprio diritto utilizzando il facsimile a pagina XLIII**

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"**

Articolo 7 (Chiarezza e motivazione degli atti)

2. *Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

- a) *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;*

### **Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**

Articolo 5

3. *L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.*

# Il diritto di sapere **COSA...**

**S**embra incredibile dover ancora affermarlo, ma il contribuente ha diritto a sapere cosa il fisco vuole da lui.

Se arriva una cartella di pagamento o un avviso dell'esattoria, questo deve indicare chiaramente qual è il tributo che viene richiesto.

Ancora troppo spesso vengono notificati avvisi che contengono soltanto un riferimento ad un numero di ruolo, senza nessuna specificazione.

Eppure la legge prevede che negli atti sia indicato chiaramente l'oggetto della richiesta, nonché l'organo competente a riesaminare l'atto.

**Se ciò non avviene, si può far valere il proprio diritto utilizzando il facsimile a pagina XLIII**

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"**

Articolo 7 (Chiarezza e motivazione degli atti)

2. *Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

...

*b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*

### **Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**

Articolo 3

4. *In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.*

# Il diritto di sapere perché...

**O**gni atto che viene notificato deve contenere non solo l'indicazione di qual è il tributo che viene richiesto, ma anche l'indicazione del perché viene richiesto.

Se arriva una richiesta dell'esattoria per una multa non pagata, non è sufficiente l'indicazione del numero di verbale, ma deve essere allegato il verbale stesso, perché il contribuente sia messo in grado di verificare se effettivamente deve versare o no il tributo.

La legge stabilisce che se l'obbligo di motivazione non viene rispettato l'atto è nullo.

**Se ciò non avviene, è importante far valere il proprio diritto.**



## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”**

Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti)

1. *Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.*

2. *Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

- a) *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;*
- b) *l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- c) *le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.*

3. *Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.*

### **Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”**

Articolo 3

1. *Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

2. *La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.*

3. *Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.*

# Il diritto di sapere **quando...**

**"R**itelefonati tra un anno...": a quante persone è capitato di sentirsi rispondere in questa maniera un po' kafkiana dopo aver chiesto informazioni sullo stato di un rimborso o di un accatastamento?

Eppure tutte le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di determinare, per ogni pratica (ovvero, procedimento amministrativo), il termine entro il quale deve concludersi. Il Ministero delle finanze lo ha fatto una sola volta, nel lontano 1994 (1), ed aveva pure previsto che i tempi fossero aggiornati ogni tre anni: quei tempi non sono mai stati aggiornati.

Questi sono i tempi che quel regolamento fissava per alcuni dei procedimenti più comuni:

Rimborso o sgravio d'ufficio	30 giorni
Rimborso in materia di tasse e imposte indirette	120 giorni
Esecuzione delle volture (catastali)	40 giorni
Rimborso o sgravio dei dazi (doganali)	270 giorni

Dal 1° gennaio 2001 al posto del Ministero delle finanze ci sono quattro Agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Dogane e Demanio), nessuna delle quali ha finora rispettato l'obbligo di fissare i tempi dei procedimenti amministrativi.

In assenza di una nuova determinazione dei tempi, possono essere ritenuti validi quelli previsti dal regolamento del 1994: se infatti questi ultimi non dovessero essere presi per buoni, varrebbe il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge per tutte le pratiche (ovvero, procedimenti amministrativi) i cui termini non siano stati determinati dalle pubbliche amministrazioni.

---

(1). Decreto ministeriale n. 678 del 19 ottobre 1994

**È importante far sempre valere questo diritto. Per chiedere qual è il termine previsto per un procedimento, si può utilizzare il facsimile a pagina XLIII**

## Riferimenti legislativi

**Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**

Articolo 2.

*2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi....*

*3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.*



# Il diritto di sapere **dove...**

**O**gni atto che viene notificato deve indicare dove ci si può rivolgere per chiedere chiarimenti e soprattutto per poter contestare quanto non si ritiene corretto.

Se si tratta di un atto contro il quale si può ricorrere, deve essere indicato a chi va presentato il ricorso, nonché le modalità e il termine di scadenza per il ricorso.

**È un diritto. È bene farlo valere.**

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"**

Articolo 7 (Chiarezza e motivazione degli atti)

2. *Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

- a) *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;*
- b) *l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- c) *le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.*

### **Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**

Articolo 3

4. *In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.*

# Il diritto di non fare il fattorino

**C**on l'ultima riforma delle successioni è stato abolito l'obbligo di dichiarare al comune gli immobili acquisiti per eredità: è sufficiente presentare la dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate, che provvederà a trasmettere i dati agli enti locali per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.

Peccato che sia rimasto l'obbligo di presentare la denuncia all'agenzia del territorio per l'aggiornamento dei dati catastali: è uno dei tanti casi in cui viene imposto al contribuente di fare il fattorino per conto dello Stato.

Eppure la legge vieta alle pubbliche amministrazioni di chiedere al cittadino dati o documenti di cui la stessa o un'altra pubblica amministrazione siano già in possesso.

In tutti quei casi in cui vengono richiesti documenti, dati o notizie già in possesso di una pubblica amministrazione, è sufficiente comunicare qual è la pubblica amministrazione che è già in possesso di quei dati o notizie.

**È un diritto da far valere.**



Se l'esercizio di questo diritto viene impedito, si può chiedere il risarcimento dei danni, compreso il corrispettivo del tempo di lavoro.

**È comunque nell'interesse del cittadino fornire alla pubblica amministrazione tutti gli elementi utili per facilitare la ricerca dei dati o dei documenti che riguardano la sua pratica.**

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"**

Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)

4. *Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.*

### **Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**

Articolo 18

2. *Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.*

3. *Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.*

# Il diritto di chiedere che **vuol dire**

**T**ra gli altri diritti, oltre a quello all'informazione, ben consapevole della complessità e spesso farraginosità della normativa tributaria, al contribuente è stato riconosciuto dalla legge il cosiddetto diritto di interpello, vale a dire il diritto di chiedere all'amministrazione qual'è la corretta interpretazione di una norma sulla quale ci sono "obiettive condizioni di incertezza". L'amministrazione deve rispondere entro i 120 giorni al quesito, trascorsi i quali senza una risposta, il comportamento prospettato dal contribuente non può più essere sanzionato.

Si tratta ovviamente di determinati casi ai quali l'amministrazione non abbia già dato chiarimenti con i vari strumenti a sua disposizione, circolari, risoluzioni, comunicati e quant'altro sono ampiamente diffusi, soprattutto tra gli intermediari fiscali.

**Se si pensa che ci siano le obiettive condizioni di incertezza, si può esercitare il diritto d'interpello, direttamente, usando il facsimile a pagina XLIV**

**Per sapere se l'amministrazione ha già dato chiarimenti sul proprio caso, si consiglia di rivolgersi al CAAF CGIL.**

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"**

Articolo 11. (Interpello del contribuente)

*1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse*

*3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.*

# Il diritto al risarcimento

In base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, per chiedere il risarcimento dei danni subiti per colpa della pubblica amministrazione non è più necessario andare prima al Tribunale Amministrativo Regionale, ma è possibile rivolgersi direttamente al giudice ordinario.

Con questa sentenza, che in sintesi rende applicabile anche alla pubblica amministrazione il principio sancito dall'articolo 2043 del codice civile, vale a dire il diritto al risarcimento per il "danno ingiusto", la Corte di Cassazione ha aperto la strada al superamento della "sostanziale immunità della pubblica amministrazione per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica".

Perciò, ogni volta che si subisce una violazione dei propri diritti, si può andare dal *giudice di pace* per chiedere il risarcimento dei danni, morali e materiali, fino a quando le pubbliche amministrazioni non si decideranno ad attuare le carte dei servizi, che già oggi prevedono un risarcimento forfetario dei danni ogni qual volta l'amministrazione riconosca di aver sbagliato.

## Riferimenti legislativi

### **Articolo 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito)**

*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

# Il diritto alla giustizia

Il diritto alla ragionevole durata del processo è sancito dalla *“Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”*, firmata a Roma nel 1950 e ratificata in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Fino a poco tempo fa, per chiederne il rispetto occorreva rivolgersi alla Corte Europea di Strasburgo.

Dal maggio 2001, quando il processo (in questo caso tributario) si protrae oltre un termine definito *“ragionevole”* (in genere due anni in primo grado) si può richiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, alla Corte di Appello competente a giudicare sui magistrati nel cui ambito si è svolto o deve ancora concludersi il *“processo lumaca”*.

La richiesta va presentata durante il procedimento o entro sei mesi dalla sua conclusione e la Corte di Appello deve decidere entro 4 mesi dalla richiesta.

## Riferimenti legislativi

### **Legge 24 marzo 2001, n. 89 “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile”**

Articolo. 2 (Diritto all’equa riparazione)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

Articolo 3 (Procedimento)

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri



# Cosa fare se arriva

- un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità
- un avviso di accertamento
- una cartella di pagamento
- un provvedimento di fermo amministrativo
- un avviso di accertamento (o liquidazione) ICI
- una cartella di pagamento TARSU
- una multa per contravvenzione al Codice della strada

# Un **avviso** bonario o comunicazione di **irregolarità**

**L'**avviso bonario (o la comunicazione di irregolarità) è la comunicazione inviata dal concessionario della riscossione (o dall'Agenzia delle entrate) al contribuente allo scopo di informarlo degli eventuali errori riscontrati in fase di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

La sua funzione è quella di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni, senza attendere l'invio della cartella di pagamento.

L'avviso bonario non è un atto impositivo e pertanto non è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria.

L'avviso bonario è obbligatorio per il concessionario se l'irregolarità riguarda una dichiarazione del contribuente, nel qual caso una cartella di pagamento emessa senza una preventiva comunicazione da parte del concessionario è nulla.

Se l'irregolarità riguarda un tributo non soggetto a dichiarazione (esempio: TARSU, bollo auto), l'avviso bonario è facoltativo per il concessionario.

Se si ritiene che la comunicazione sia corretta, conviene usufruire della riduzione delle sanzioni versando il tributo entro il termine che ti viene indicato.

Se si ritiene che la comunicazione sia infondata, è bene rivolgersi all'ente impositore indicato nella comunicazione e far valere le proprie ragioni, chiedendo l'*autotutela* (vedi pagina XXXVIII). Contro l'avviso bonario non è ammesso ricorso.

**Se si è utilizzato il CAAF CGIL per presentare la dichiarazione dei redditi, il fisco invierà l'eventuale "avviso bonario" o "comunicazione di irregolarità" direttamente al CAAF, che si farà carico di fornire i chiarimenti necessari.**

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”**

Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)

*5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.*



# Un avviso di accertamento

**L'**avviso di accertamento è l'atto con il quale la pubblica amministrazione (ufficio tributario o ente locale) notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente.

La prima cosa da fare è controllare la motivazione dell'avviso, che deve indicare:

- l'imponibile accertato e l'aliquota applicata;
- le imposte liquidate;
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine per il pagamento;
- l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere;
- il termine entro cui poter fare ricorso.

Se si pensa che l'accertamento sia fondato, a seconda dei casi, si può attivare:

- l'acquiescenza;
- il concordato.

Se si pensa che l'accertamento sia infondato, si devono attivare gli strumenti per difendere i propri diritti, che sono:

- l'autotutela;
- la segnalazione al garante del contribuente;
- il ricorso alla giustizia tributaria.

**Per sapere cosa è più conveniente fare, si consiglia di rivolgersi al CAAF CGIL**

Se non si presenta il ricorso entro il termine previsto, l'accertamento diventa definitivo. L'ente impositore iscrive l'imposta "a ruolo", ed il concessionario della riscossione (l'esattore) notifica la cartella di pagamento.

**Occorre anche sapere che non conviene entrare in lite con il fisco se si sa di avere torto. Se si perde la causa, si può essere chiamati a pagare, oltre all'imposta, anche le spese del giudizio.**

# Una cartella di pagamento

**L**e cartelle di pagamento contengono l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente.

A seconda del tipo di addebito, la cartella di pagamento deve essere preceduta da un avviso bonario o da una comunicazione di irregolarità o da un avviso di accertamento per i tributi soggetti a dichiarazione da parte del contribuente.

Per i tributi non soggetti a dichiarazione, è facoltativo per il concessionario della riscossione far precedere la cartella di pagamento da un avviso bonario.

Per le multe, la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla notifica, entro 150 giorni dall'infrazione, del verbale di contravvenzione.

Le cartelle devono essere notificate al contribuente dagli addetti del concessionario o spedite per raccomandata.

Le cartelle di pagamento devono contenere:

- l'indicazione dell'ente che ha iscritto a ruolo l'addebito;
- la descrizione degli addebiti;
- la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- la motivazione degli addebiti;
- le modalità per il pagamento;
- il soggetto cui chiedere chiarimenti e autotutela;
- l'organo al quale ricorrere;
- il termine per il ricorso.

Gli enti impositori devono iscrivere a ruolo le somme dovute dai contribuenti entro un termine variabile da uno a tre anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, a seconda del tipo di controllo effettuato, a pena di decadenza.

**Per sapere se la cartella di pagamento è stata notificata entro i termini di decadenza rivolgersi al CAAF CGIL.**

Se si pensa che la cartella di pagamento sia corretta, ma non si è in grado di pagare la somma dovuta tutta in una volta, si può chiedere la *rateazione*.

Se si pensa che la cartella sia sbagliata, si devono attivare gli strumenti per difendere i propri diritti, che sono:

- l'autotutela;
- la segnalazione al garante del contribuente;
- il ricorso alla giustizia tributaria.

**Attenzione:** se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto contro il quale era possibile ricorrere (avviso di accertamento, verbale di contravvenzione per le multe), contro la cartella è possibile presentare ricorso solo per vizi della cartella stessa (decadenza dei termini, mancata o tardiva notifica degli atti indicati nella cartella stessa, addebito non dovuto o già pagato).

In caso di mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, il concessionario avvia la procedura di riscossione coattiva.

**Questa procedura, "esecutiva", comporta la visita dell'ufficiale giudiziario, il pignoramento di beni del contribuente e la loro successiva vendita all'incanto.**

Nel caso di ricorso alla giustizia tributaria, per evitare il pignoramento dei beni si deve chiedere alla commissione tributaria la sospensione della riscossione coattiva utilizzando il fac-simile a pagina XLV.

**Attenzione:** i concessionari della riscossione non sono più tenuti a notificare un "avviso di mora" prima di attivare le procedure esecutive, per cui quando arriva una cartella di pagamento occorre attivarsi subito per risolvere il problema, anche perché ora **il concessionario della riscossione ha un'arma in più: le "ganasce fiscali", cioè il fermo amministrativo degli autoveicoli, motoveicoli o imbarcazioni intestati al contribuente.**

**Una volta ottenuto l'annullamento della "cartella pazza", si può chiedere il risarcimento dei danni al giudice di pace.**

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"**

Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti)

1. *Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.*

2. *Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

- a) *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;*
- b) *l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- c) *le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.*

# Un provvedimento di fermo amministrativo

**T**rascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia stato presentato ricorso alla commissione tributaria o pagata l'imposta richiesta oppure richiesta la rateazione, il concessionario della riscossione può procedere al fermo amministrativo degli autoveicoli, motoveicoli o imbarcazioni intestati al contribuente, previo preavviso. Se entro questi 20 giorni viene pagato il debito all'esattoria il provvedimento viene sospeso. In questo caso comunque si dovranno pagare i costi della pratica di fermo.

Il fermo amministrativo, più conosciuto come le **"ganasce fiscali"**, è il provvedimento cautelare con il quale il concessionario della riscossione blocca la disponibilità del veicolo, che non può più essere venduto, ma che non può più neanche circolare.

Chi infatti viene trovato a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo rischia una multa da 310 a 1250 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Dal mese di maggio 2003, il fermo amministrativo deve essere preceduto da un preavviso da inviare al contribuente 20 giorni prima dell'attivazione della procedura presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

*Sulla legittimità delle procedure utilizzate dai concessionari della riscossione sono stati sollevati molti dubbi e sono in corso iniziative per modificare uno strumento che è in aperto contrasto con i diritti enunciati dallo statuto del contribuente, anche dal punto di vista del principio della proporzionalità.*

La prima cosa da fare è verificare la correttezza della richiesta, rivolgendosi anche in questo caso all'ufficio che ha iscritto l'imposta a ruolo e non al concessionario della riscossione.

Se la richiesta è corretta, per ottenere la revoca del fermo amministrativo occorre saldare tutto il debito presso il concessionario della riscossione, non essendo più possibile chiedere la *rateazione*.

## Un provvedimento di fermo amministrativo

Assieme alla ricevuta del saldo, il concessionario rilascia un provvedimento di revoca del fermo amministrativo, con il quale occorre richiedere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la cancellazione del fermo amministrativo (dietro pagamento di € 62,50 per spese).

Se la richiesta è infondata, occorre chiedere (invocando l'auto-tutela) all'ufficio finanziario o all'ente locale che ha iscritto l'imposta a ruolo un provvedimento di sgravio, con il quale l'ufficio riconosce non dovuta la somma indicata nella cartella di pagamento.

Sulla base dello sgravio, il concessionario della riscossione deve provvedere a revocare, questa volta a sue spese, il fermo amministrativo presso il P.R.A.

**Una volta ottenuta la revoca del fermo amministrativo, si può chiedere il risarcimento dei danni al giudice di pace.**

### La rateazione

Il contribuente che riceve una cartella per il pagamento di imposte erariali iscritte nei ruoli può chiedere, in situazioni di temporanea difficoltà, di pagare in forma dilazionata, presentando una domanda in carta bollata all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, che, esaminata la situazione del contribuente, può:

- concedere la dilazione fino a 60 rate;
- sospendere la riscossione per un anno e poi concedere fino a 48 rate.

Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a € 25.822, per ottenere la rateazione è necessario prestare una fidejussione bancaria o assicurativa.

**La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva utilizzando il fac simile a pagina XLVI.**

È comunque interesse del contribuente attivarsi con sollecitudine per evitare l'intervento dell'ufficiale della riscossione.

Il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione se non versa la prima rata entro la scadenza o se non paga due rate consecutive; in tal caso l'importo ancora dovuto è riscuotibile immediatamente in un'unica soluzione.

Coloro che sono ammessi al pagamento rateale sono tenuti a pagare gli interessi sulle somme iscritte a ruolo nella misura del 6%. La cadenza dei versamenti è mensile e le rate scadono l'ultimo giorno di ogni mese.

# Un avviso di accertamento o liquidazione ICI

**L'**imposta comunale sugli immobili (ICI) è dovuta da tutti i cittadini che posseggono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Sono tenuti al pagamento dell'ICI il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale (100 per le abitazioni).

L'imposta è calcolata dal contribuente applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune (normalmente tra il 4 ed il 7 per mille) e corrisposta in due rate (50% entro il 30 giugno a titolo di acconto e saldo entro il 20 dicembre).

Nel calcolo del saldo va tenuto conto dell'eventuale variazione delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno in corso.

Le aliquote ICI vanno deliberate dall'Ente locale entro il 31 marzo dell'anno solare di riferimento, e comunque entro l'approvazione del bilancio preventivo, e vanno pubblicate sull'albo pretorio, manifesti murali, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet <http://www.ancinc.it>

Particolare attenzione va rivolta all'ipotesi in cui al contribuente arrivi un avviso di accertamento per aver liquidato un'imposta inferiore al dovuto, perché calcolata sulla base di una rendita catastale inferiore a quella risultante dagli atti catastali.

Questa ipotesi è molto frequente in caso di autoliquidazione sulla base della rendita presunta, perché non ancora attribuita o non nota la rendita catastale.

Nel caso il contribuente non abbia ricevuto la notifica della rendita (o della nuova rendita) è tenuto a corrispondere la differenza di imposta, ma non deve pagare né sanzioni né interessi, anche se determinati nell'avviso di accertamento notificato.

Se il contribuente ritiene che ci siano fondati motivi affinché l'avviso di liquidazione o accertamento sia da annullare può chiedere l'autotutela o presentare ricorso alla Commissione Tributaria.

**Per la valutazione di merito, si consiglia di rivolgersi al CAAF CGIL.**

# Una cartella di pagamento TARSU

**L**a TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) deve essere pagata da tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa o un negozio o un qualsiasi locale nel Comune di competenza.

Nel momento in cui si inizia ad utilizzare una casa o un negozio si deve fare la dichiarazione di iscrizione; quando si lascia una casa o un negozio si deve fare la dichiarazione di cessazione; quando ci si trasferisce da un immobile ad un altro, si devono fare contestualmente le dichiarazioni di iscrizione e di cessazione.

La TARSU è riscossa tramite ruolo, cioè tramite cartella esattoriale.

In base a quanto previsto dal "Decreto Ronchi" (Decreto Legislativo. 22/97) la tassa sarà progressivamente trasformata in tariffa per la gestione dei rifiuti (TGR).

Con questa modifica, dal sistema attuale, proporzionato esclusivamente ai metri quadri dell'immobile detenuto, si passerà ad un sistema che terrà conto anche della quantità di rifiuti prodotti. La tariffa sarà così determinata in parte sulla base della superficie dell'immobile ed in parte in base al numero dei componenti del nucleo familiare (con una proporzione che prevede all'incirca l'80 e il 20%), distinguendo tra abitazioni e utenze diverse.

La determinazione del dovuto sarà contenuta nella cartella di pagamento (o nella fattura).

Anche in questo caso, se non si è d'accordo sulla cifra da pagare (perché sono stati considerati più metri quadri, più componenti del nucleo familiare, non si è tenuto conto della cancellazione in quanto non si ha più la disponibilità dell'immobile oppure ci si è dimenticato di farla, ecc.) si possono attivare le stesse procedure previste per gli altri tributi.

# Una multa per contravvenzione al codice della strada

**L**e multe per contravvenzione al Codice della strada non sono tributi, ma possono ovviamente essere contestate se ritenute illegittime.

I motivi di illegittimità da far valere contro il verbale di constatazione, possono essere, tra gli altri, i seguenti:

- il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- la targa del veicolo è errata;
- non è riportato a chi e entro quale termine deve essere presentato il ricorso;
- le generalità del trasgressore o del proprietario non sono esatte.

Anche nel caso delle multe può essere richiesto l'annullamento in autotutela.

Se l'autorità che ha notificato il verbale non lo annulla nei termini, va presentato ricorso.

Il ricorso può essere presentato al Prefetto o al Giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata

Il Prefetto deve emettere entro 120 giorni un'ordinanza che può essere di archiviazione o di pagamento di una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese processuali. Se il Prefetto non emette l'ordinanza entro i 120 giorni, il ricorso si intende accolto. Contro la decisione del Prefetto può essere presentato ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se residente all'estero).

In alternativa al Prefetto, il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale al Giudice di Pace del luogo nel quale è stata rilevata l'infrazione. Il Giudice di Pace emetterà sempre una sentenza con condanna della parte soccombente.

Se la multa non viene pagata, l'Ente che ha emesso il verbale provvede all'iscrizione a ruolo della multa ed il concessionario della riscossione emette la relativa cartella di pagamento.

Nel caso la cartella di pagamento sia illegittima, può esserne richiesto l'annullamento in autotutela o può essere presentato ricorso al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

I casi più frequenti di nullità della cartella ricorrono quando:

- la cartella viene notificata oltre i cinque anni dalla notifica del verbale o dalla constatazione della violazione;
- la cartella si riferisce ad una contravvenzione il cui verbale non è stato notificato;
- la cartella si riferisce ad una contravvenzione elevata ad un veicolo del quale non si era più proprietari;
- la cartella si riferisce ad una contravvenzione per la quale era stato già presentato ricorso al Prefetto, che non ha risposto nei 120 giorni;
- la cartella si riferisce ad una multa già pagata.



# Come far rispettare i diritti

Nonostante i diritti del contribuente siano affermati con grande chiarezza in leggi e atti normativi, ancora troppo spesso vengono violati.

La prima condizione per esigere i diritti è quella di conoscerli.

Se nonostante le nostre richieste i diritti sono negati, esistono alcuni strumenti per renderli esigibili.

Alcuni possono essere attivati direttamente dal contribuente,

- l'autotutela
- il garante del contribuente
- la giustizia tributaria
- il giudice di pace

# L'autotutela

**Q**uando un avviso o una cartella di pagamento è chiaramente illegittima, si può chiedere l'annullamento "*in autotutela*".

Beninteso, autotutela non significa che ci si difende da sé, come il termine sembrerebbe voler dire, ma, in tipico linguaggio burocratico, con buona pace della semplificazione, con autotutela si intende "*il potere di annullare l'atto illegittimo*" da parte dello stesso ufficio che ha emanato l'atto.

Sembrirebbe solo una questione di forma, ma in realtà è anche di sostanza: perché dietro al richiamo al potere di autotutela c'è tutta la rappresentazione della discrezionalità dell'amministrazione, dello stare su un altro piano rispetto al cittadino, che l'autotutela può solo invocare, e della quale l'amministrazione può decidere di avvalersi o no. E non sono rari i casi in cui l'amministrazione decide di non avvalersene oppure non dà una risposta al contribuente nei termini e così consiglia al malcapitato di presentare anche ricorso in commissione tributaria.

**In caso di diniego o mancata risposta ad una richiesta di annullamento in autotutela di una cartella di pagamento, bisogna fare attenzione a non far scadere i 60 giorni per presentare ricorso alla commissione tributaria, altrimenti il "ruolo" diventa definitivo.**

L'annullamento dell'atto in autotutela va richiesto all'ufficio che ha emanato l'atto.

Nel caso l'autotutela sia richiesta ad un ufficio delle entrate e questo non provveda a dar seguito all'annullamento senza giustificato motivo, può provvedervi in via sostitutiva la Direzione regionale delle entrate da cui l'ufficio dipende.

Una volta ottenuto l'annullamento dell'atto, si può richiedere il *risarcimento dei danni* al giudice di pace.

Del resto, se l'ufficio riconosce di aver sbagliato, dovrebbe essere pacifico ricevere, assieme alle scuse, una qualsiasi forma di risarcimento del disturbo, e le leggi già dispongono che la carta dei servizi – mai emanata – preveda un risarcimento forfetario in caso di errore dell'amministrazione.

**Per richiedere l'annullamento dell'atto in autotutela, si può utilizzare il facsimile a pagina XLVII**


**Per chiedere il risarcimento dei danni si consiglia di utilizzare il CAAF CGIL**

## **Riferimenti legislativi**

**Decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 "Disposizioni urgenti in materia fiscale"**

Articolo 2-quater (Autotutela)

*1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati.*



# Il garante del contribuente

Il garante del contribuente è stato istituito con lo “*statuto dei diritti del contribuente*” come strumento per la tutela dei diritti.

In realtà il garante non ha grandi poteri nei confronti delle amministrazioni che violano i diritti, in quanto può limitarsi a segnalare le violazioni alle stesse amministrazioni le quali soltanto hanno il potere di modificare gli atti o i comportamenti.

La segnalazione al garante può però essere uno strumento di pressione per l’affermazione dei diritti che può contribuire comunque a migliorare i rapporti dei cittadini con l’amministrazione finanziaria.

Per questo ogni volta che pensiamo di aver subito una violazione dei diritti sarebbe opportuno mandare una segnalazione al garante del contribuente competente, la cui risposta può essere portata a sostegno dell’iniziativa nelle altre sedi (davanti al giudice di pace o al tribunale o in commissione tributaria).

## Riferimenti legislativi

### **Legge 27 luglio, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”**

Articolo 13 (Garante del contribuente)

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.

# La giustizia tributaria

**S**e l'ufficio che ha emanato l'atto non provvede al suo annullamento in sede di autotutela, o non lo ha fatto nei termini per la presentazione del ricorso, il contribuente che ritiene l'atto illegittimo deve presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Per le controversie di valore fino a € 2.582,28, si può presentare ricorso da soli senza l'assistenza di un avvocato o commercialista.

Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di indicazioni: la commissione tributaria alla quale ci si rivolge; nome, cognome, residenza e codice fiscale del ricorrente; l'ufficio nei cui confronti è proposto il ricorso; gli estremi dell'atto impugnato; l'oggetto della richiesta (es.: annullamento dell'atto); i motivi di fatto e di diritto a fondamento della richiesta; la sottoscrizione del ricorrente.

Il ricorso va notificato a mezzo raccomandata senza busta, oppure tramite ufficiale giudiziario, oppure mediante consegna diretta, all'ufficio che ha emesso l'atto contro il quale si ricorre, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto che si vuole impugnare.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione del ricorso bisogna costituirsi in giudizio, depositando presso la commissione tributaria provinciale l'originale del ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario oppure copia del ricorso notificato per raccomandata, la copia dell'atto impugnato, nonché la documentazione elencata nel ricorso.

**Se si vuole ricorrere senza l'assistenza, si può utilizzare il facsimile del ricorso a pagina XLVIII**

**Data la complessità delle procedure, si consiglia di utilizzare l'assistenza del CAAF CGIL**

## Riferimenti legislativi

**Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413"**

# Il giudice di pace

Il giudice di pace è lo strumento per la difesa dei diritti più vicino al cittadino e la più importante innovazione nel sistema giudiziario dal 1995 a oggi.

Dal giudice di pace si può andare anche da soli, senza l'assistenza di un avvocato, per cause fino a 1.100 € (circa due milioni di lire) oppure con l'assistenza di un avvocato per cause fino a 2.528,28 € (cinque milioni di lire).

Le procedure sono estremamente semplificate e le cause sono praticamente esenti da imposte fino a 1.100 €.

Il giudice di pace è diventato ancor più uno strumento di difesa dei diritti del cittadino da quando ha cominciato ad affermare il diritto al risarcimento dei danni causati dalla burocrazia.

Così, a partire dalla nota sentenza *del giudice di pace di Mestre* (pubblicata a pagina LI), ogni volta che un contribuente ha ottenuto ragione dalla pubblica amministrazione può chiedere al giudice di pace il risarcimento del "danno ingiusto".

**Lo si può fare anche da soli, utilizzando il facsimile a pagina XLIX - L**

**Se ci sono dei dubbi si consiglia di rivolgersi al CAAF CGIL**

## Riferimenti legislativi

**Legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace"**

**Articolo 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito)**

*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

# Informazione sui procedimenti

In carta libera

All'Ufficio (\*) .....  
di .....

Oggetto: Richiesta di informazioni ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241

Il / la sottoscritt..... nat... a.....  
il..... codice fiscale .....  
residente in .....  
via..... cap .....  
tel. (facoltativo) .....

## CONSIDERATO

che è interessat..... al procedimento di .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## CHIEDE

che gli/le venga comunicato ai sensi della legge n. 241/90:

- l'unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4, 1° comma, legge n. 241/90);
- il responsabile del procedimento (art. 5, 1° e 2° comma, art. 6, 1° comma, art. 8, 2° comma lett. c), legge n. 241/90);
- il termine entro il quale si concluderà il procedimento (art. 2, 2° comma, legge n. 241/90);
- la fase attuale del procedimento.

Luogo e data ..... Firma .....

\*) Indirizzare all'Ufficio responsabile del procedimento

# Schema di istanza di interpello

*In carta libera*

**RACCOMANDATA A.R.** <sup>(1)</sup>

A: (ente impositore).....

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27/7/2000 n. 212

...I... sottoscritt... nat... a.....

il....., residente in ..... via .....

Cap..... telefono ....., codice fiscale .....

espone

Il seguente caso concreto e personale:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente: .....

.....  
.....

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

.....  
.....  
.....  
.....

Poiché, pertanto, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

....., li .....

<sup>1)</sup> L'istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata direttamente all'ufficio destinatario ovvero mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento

# Sospensione della riscossione

*In carta libera*

A: (ente impositore).....

Oggetto: Sospensione della riscossione di cartella di pagamento.

Il/la sottoscritt..... nat..... a.....  
il ..... codice fiscale .....  
residente a ..... via ..... n. ....

## PREMESSO

che in data..... gli/le è stata notificata la cartella n. .... per un carico tributario di euro ..... relativo alle imposte ..... per l'anno .....; che in data ..... ha proposto ricorso avverso il ruolo alla Commissione Tributaria provinciale di .....

## VISTA L'ILLEGITTIMITÁ

per i motivi esposti nel ricorso, dell'iscrizione a ruolo delle somme anzidette

## FA PRESENTE

che date le sue condizioni di reddito e familiari, subirebbe un danno grave e ingiusto qualora dovesse provvedere attualmente al pagamento. In particolare specifica che: .....

## CHIEDE PERTANTO

che sia sospesa la riscossione della cartella in oggetto.

Allega:

- 1) fotocopia della cartella completa di relata di notifica
- 2) fotocopia del ricorso alla Commissione tributaria competente e della relativa ricevuta di presentazione.

Luogo e data ..... Firma .....

# Rateazione della cartella

*In bollo*

All'ufficio (ente impositore) .....

Il sottoscritto ..... nato a .....

il ..... residente in .....

via ..... cap .....

codice fiscale .....

chiede la massima rateazione

oppure

chiede la rateazione in numero ..... rate

delle somme iscritte a ruolo, di cui

alla/e cartella/e di pagamento n.....

notificata/e il ..... per l'importo di euro .....

Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente le condizioni di reddito non consentono il pagamento delle somme richieste in unica soluzione.

In particolare fa presente che:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Si allegano copie della/e cartella/e e la documentazione comprovante lo stato di momentanea difficoltà.

Luogo e data ..... Firma .....

# Richiesta di riesame in autotutela <sup>(\*)</sup>

In carta libera

A: (ente impositore).....

Oggetto: richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n.564/94, del D.M. n.37/97 e dell'art. 27 L. n.28/99.

Il/la sottoscritt..... nat..... a.....  
residente in ..... via ..... n. ....  
telefono ....., codice fiscale .....

## PREMESSO

che con atto (avviso bonario, cartella di pagamento o comunicazione) n..... del..... notificato/a il ..... in relazione all'anno d'imposta ..... codesto Ufficio ha:

- accertato un imponibile (o un maggiore valore) di euro .....
- chiesto il pagamento di un'imposta di euro .....
- irrogato sanzioni per euro .....
- respinto una richiesta di rimborso relativa a .....

## CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento ai sensi di quanto previsto dall'art.2 quater del D.L. n. 564/94, dal D.M. 37/97 e dall'art. 27 L. n.28/99 (lettera circolare n. 198/S del 5/8/98, circolare n. 143/E dell'11/7/2000 e circolare n. 103 del 6/12/2001).

Allega:.....

Luogo e data ..... Firma .....

<sup>\*)</sup> Tenere presente il rischio che in attesa di un pronunciamento dell'Amministrazione venga a scadere il termine per fare ricorso alla Commissione Tributaria.

# Ricorso alla Commissione Tributaria

*In bollo*

## RICORSO

Alla Commissione tributaria provinciale di.....

Oggetto: (tributo)..... (anno).....

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... residente in .....  
via ..... cap .....  
codice fiscale .....

## PREMESSO

- che in data ..... ha ricevuto cartella di pagamento relativa a .....(tributo) ..... (anno) iscritto a ruolo da ..... (ente impositore)

## RICORRE

avverso il ruolo formato da (ente impositore) e contro (ufficio che ha iscritto a ruolo) per i seguenti motivi:

- Fatto .....
- Diritto .....

## PER QUESTI MOTIVI

Chiede a codesta Commissione tributaria di annullare l'iscrizione a ruolo operata dall'ufficio di cui in premessa e la conseguente cartella di pagamento, con condanna dell'amministrazione ex art. 69, decreto legislativo n. 546/1992 e vittoria delle spese di giudizio.

Allega fotocopia della cartella di pagamento, completa di relazione di notificazione e copia della documentazione citata.

Luogo e data ..... Firma .....

# Ricorso al giudice di pace

*In bollo*

Atto di citazione avanti il Giudice di pace per risarcimento dei danni

GIUDICE DI PACE DI.....

## ATTO DI CITAZIONE

Per (generalità attore), domiciliato in ..... via.....  
Contro (Pubblica Amministrazione) in persona del legale rappresentante pro tempore;

### PREMESSO

- che l'attore ha ricevuto in data ..... cartella di pagamento..... comunicazione di fermo amministrativo per (tributo) relativo agli anni....., iscritto a ruolo da ..... (Pubblica Amministrazione);
- che l'articolo..... dello statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge 212/2000 prevede che..... (citare l'articolo pertinente al diritto violato);
- che l'articolo..... della legge 241/1990 prevede che ..... (citare l'articolo pertinente al diritto violato).;
- che la pretesa tributaria era infondata perché.....;
- che l'attore è stato costretto a porre in essere adempimenti e comportamenti del tutto superflui per dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria;

oppure:

- che l'attore si è dovuto recare presso (la Pubblica Amministrazione) che ottenere l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, e a recarsi di nuovo presso la concessionaria della riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento / comunicazione di fermo amministrativo;

oppure:

- che l'attore ha dovuto rivolgersi ad un consulente fiscale / CAF per la tutela dei propri diritti, e per questo ha sostenuto la spesa di .....,

nonché il disagio per gli spostamenti, il tempo impiegato e la tensione per la situazione subita;

- che il comportamento della Pubblica Amministrazione che ha iscritto a ruolo il tributo è palesemente illegittimo; infatti questa ha agito in palese spregio delle citate disposizioni di legge, iscrivendo a ruolo un tributo non dovuto; essa quindi ha imposto all'attore adempimenti e oneri cui l'attore stesso non era assolutamente tenuto, ciò ha prodotto in capo all'istante un evidente danno ingiusto ex art. 2043, derivante dalla ingiustificata violazione delle norme citate nonché del più generale principio del *neminem laedere*, e consistente nel disagio arrecato al cittadino contribuente dalla Pubblica Amministrazione convenuta a causa dei defatiganti adempimenti cui l'attore è stato costretto, accompagnati dalla consapevolezza della loro inutilità e del sopruso cui era sottoposto.

Per i motivi sopra esposti, (generalità dell'attore)

CITA

(la Pubblica Amministrazione) per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di (la Pubblica Amministrazione) in riferimento a quanto previsto dalla legge 241/90 e 212/2000;
2. Condannare (la Pubblica Amministrazione) ex articolo 2043 c.c. al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, e comunque entro il limite di competenza del giudice adito.

Luogo e data ..... Firma .....

## Ufficio del giudice di pace di Mestre

Il Giudice di Pace di Mestre, dott. Bernardo CARACCIOLO, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 917/2000 R.G. promossa con atto di citazione, notificato il 23 giugno 2000, da B. R., ..., rappresentata e difesa dall'avv. D. M. del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, ... - attrice -

contro

MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, Centro di Servizio I.I.D.D. di Venezia, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia - *convenuto contumace* -

In punto: Risarcimento danni ex art. 2043 C.C.

Conclusioni dell'attrice: come da atto di citazione.

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato, presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia, al Ministero delle Finanze, la sig.ra B. R., residente in Mirano, conveniva dinanzi all'intestato giudice, il predetto Ministero in persona del Ministro pro tempore per sentir pronunciare sentenza di condanna nei suoi confronti al risarcimento del danno, patito dall'attrice, nella misura di L. 300.000 o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Esponava l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio "che il Ministero delle finanze - Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia - provvedeva a notificare (tramite il concessionario provinciale del servizio per la riscossione dei tributi di Venezia - GE.RI.CO S.p.A), la cartella di pagamento n. 6537870 e ciò in data 16.9.98, relativa alla liquidazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740, con richiesta di imposte, soprattasse ed interessi, per un totale di L. 629.000;

- che invece B. R. nulla doveva pagare di tutto ciò, atteso che la stessa era "a carico previdenziale" del coniuge, e ciò sulla base delle disposizioni di legge sugli assegni familiari (così come indicato al rigo VI del quadro V Mod. 740);
- che pertanto, avendo presentato dichiarazione congiunta con il coniuge, soggetto di cui l'attrice era previdenzialmente a carico, e quindi non essendo minimamente tenuta la stessa al versamento di alcunché trattandosi chiaramente di un errore del Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia,
- l'attrice si rivolgeva al proprio commercialista che predispondeva pertanto, in nome e per conto della signora B. R., istanza di sgravio che veniva regolarmente presentata al Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia;
- che tale Centro di Servizio, resosi conto dell'errore in cui

- era incorso, in data 18.11.1998 cominciava a B. R. l'avviso di sgravio per le imposte dirette "indebitamente pretese";
- che, in data 17.12.99 la signora B. R. chiedeva al Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, e ciò ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/90, e quantificando nell'importo forfettario di L. 300.000 il danno patito (costo del commercialista per l'assistenza, viaggi da Mirano a Mestre per deposito dell'istanza di sgravio, carteggio con raccomandate, etc.);
  - che il Centro di Servizio indicava nel "Direttore dell'ufficio" il responsabile del procedimento, e ciò in data 17.1.2000, ma non prendeva posizioni, né faceva cenno alcuno alla questione relativa al risarcimento del danno patito dall'attrice;
  - che l'attrice ha dovuto comunque esborsare la somma di L. 100.000 al proprio commercialista, per la prestazione professionale da questi resa;
  - che si ritiene pertanto competente a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno il Giudice di Pace di Mestre, e ciò sia sulla base della competenza territoriale che per valore, trattandosi di "pagamento somma per risarcimento danni", e ciò anche alla luce della sentenza n. 500/99 della Corte di Cassazione, che ha sancito la risarcibilità al cittadino anche per la lesione "di un interesse legittimo", oltre che del già consolidato orientamento per i diritti soggettivi;
  - che, non risulta invece competente il "Foro Fiscale e/o Erariale", non vertendo la domanda, neppure "incidenter tantum" su questioni fiscali o finanziarie, né relativamente ad imposte o tasse, che è stato "riconosciuto" l'errore da parte del Centro Servizio delle Imposte Dirette di Venezia, e la richiesta verte esclusivamente in merito al risarcimento del danno patito, così come documentato ed indicato".

All'udienza di comparizione, non si costituiva il Ministero convenuto, benché all'atto di citazione fosse stato ritualmente notificato presso il domicilio previsto ex lege.

Pertanto, il Ministero convenuto veniva dichiarato contumace.

Essendo la causa documentalmente istruita, il Giudice la tratteneva in decisione alla stessa udienza, fatte precisare le conclusioni al procuratore attoreo che si richiamava all'atto di citazione, depositando nota spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudicante che la domanda della sig.ra R. B. sia fondata, e pertanto, meriti accoglimento.

Sussistono infatti i presupposti per la configurazione dell'attività dell'amministrazione finanziaria sotto il profilo della illegittimità oltre che della illecità, causativa cioè di un danno lesivo di una situazione di diritto soggettivo.

In ossequio al principio fondamentale dal "neminem laedere" anche la pubblica amministrazione deve osservare specifiche norme e comuni regole di prudenza nonché di diligenza, poste a tutela dei terzi, e di cui è espressione l'art. 2043 C.C. Il non aver considerato, da parte di chi era preposto al servizio specifico, che la sig.ra B. è a carico previdenziale del coniuge, e quindi, non soggetta al versamento di alcuna somma a titolo di IRPEF, concretizza una condotta negligente, determinante un evento illegittimo (in quanto contrario alla legge che manda esenti dall'imposta le persone a carico previdenziale di altre, come nel caso specifico della

moglie) oltre che illecito (in quanto determinante un danno economico (deminutio patrimonii) che l'interessata avrebbe di certo subito se si fosse adottata la dovuta attenzione nella liquidazione della dichiarazione congiunta mod. 740/93 di cui si tratta.

Con riguardo al requisito soggettivo della colpa, non può ritenersi che si possa intravedere un errore scusabile che, se incidente sulla interpretazione della legge, può considerarsi tale solo se riconducibile ad oggettiva oscurità della norma violata o altrimenti inevitabile, commessa dalla persona fisica dell'organo autore della violazione. La norma, che esenta dall'imposta le persone a carico previdenziale di altre, non presenta difficoltà interpretative tanto è di palmare evidenza.

Sussiste, quindi, la colpa dell'autore dell'atto amministrativo illegittimo, per la condotta da esso tenuta, dovuta ad errore evitabile se si fosse usata la normale diligenza.

Il danno subito dalla sig.ra B. deriva, sussistendone il nesso di causalità, dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, compito precipuo del centro di servizio delle I.I.D.D. e quale presupposto necessario per l'iscrizione a ruolo, per cui è tale organo del Ministero delle finanze che va addossata ogni responsabilità circa la causazione del danno lamentato dall'attrice, per aver essa corrisposto al commercialista quanto dovuto per l'attività prestata per la redazione dell'istanza di sgravio. Tale importo si ritiene congruo rispetto all'importanza dell'affare.

Si domanda il giudicante se la predetta avrebbe potuto provvedere di persona alla produzione dell'istanza di sgravio.

La normativa vigente lo consente, ne dà facoltà e quindi non obbliga. Non si può d'altro canto non tener conto che l'aver affidato il compito ad un commercialista deriva dalla innegabile difficoltà che la gente comune, priva com'è di cognizioni specifiche e presa dal timore di incorrere in sanzioni per eventuali omissioni o errori si vede quasi costretta a ricorrere a chi se ne intende per porti al riparo da eventuali rischi. Va, infine, rilevato che l'estensione alla pubblica amministrazione della responsabilità civile per comportamento illecito del dipendente, secondo la previsione dell'art. 28 della costituzione, postula che detto comportamento sia ad essa riferibile, in quanto posto in essere nell'ambito di attività diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio al quale il dipendente medesimo è adetto (Cass. N. 5333 del 1988). E ciò è quanto si verifica nella fattispecie.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciandosi in merito alla causa

B. R.

Contro

MINISTERO DELLE FINANZE

Così decide ex art. 113, 2° comma, C.P.C.:

Accoglie la domanda dell'attrice e, per effetto, condanna il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro delle Finanze pro tempore al pagamento, in favore della sig.ra R. B., delle seguenti somme:

L. 300.000 a titolo di risarcimento danni.

L. 480.000 per spese di lite, di cui L. 192.000 per diritti e L. 250.000 per onorari oltre accessori di legge.

Sentenza inappellabile.

Mestre 18 settembre 2000

## Ufficio del giudice di pace di Roma

Il Giudice di Pace di Roma, Sez. IV Dott. Proc. Franca Pansini ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 27588198 del Ruolo Contenziosi Civili tra

G.A.

Ministero delle Finanze

**OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI**

Conclusioni dell'attrice: in via pregiudiziale eccepisce la carenza assoluta di procura del Ministero convenuto e chiede lo stralcio dei documenti e delle dichiarazioni di controparte chiedendone la contumacia. Chiedo che anche in base alla sent. 500/99 S.U. Cass. Civ. venga condannato ex art. 2043 c.c. il Ministero delle Finanze ad una somma ritenuta equa e di giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito tenuto conto che non si procede a scopo di lucro ma per il principio generale del diritto del cittadino al rispetto e per il principio del *neminem laedere*. Con vittoria di spese.

Conclusioni del convenuto: mi riporto alle precisazioni formulate nella comparsa di risposta e quivi aggiungo che legittimato passivamente è esclusivamente il concessionario della riscossione ossia il M.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice G.A. chiama in giudizio il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza delle vicissitudini subite a causa di una cartella esattoriale per £ 2.521.116 notificata quale erede della madre F.M., solo che la cartella riguardava un'altra contribuente con lo stesso nome e cognome. La richiesta di risarcimento viene definita in sede di prima udienza durante l'interrogatorio libero delle parti per il tentativo di conciliazione, nei limiti dell'art. 113, Il comma c.p.c.

Si costituisce il Ministero tramite l'Avvocatura dello Stato.

Si esperisce l'interrogatorio libero nel quale la sig.ra G.A. dichiara che è andata in giro per gli uffici competenti "come una palla da una parte all'altra" almeno una decina di volte, per chiarire che la cartella esattoriale non riguardava sua madre defunta. Tutto l'iter è stato puntualmente riferito per iscritto in un esposto al Ministro dal quale ha ricevuto risposta, ambedue in atti. Ma quello che più le è costato è stato il pignoramento di un mobile antico del quale è venuto a conoscenza sia il portiere che i condomini.

"... l'errore materiale sulla persona della defunta F.M. era nel 'numero contribuente' che non concordava con le generalità della defunta e con il suo codice fiscale. Il M., concessionario per la riscossione delle II.DD. non ha rilevato tale errore e ha proceduto con il verbale di pignoramento. Il numero contribuente errato è stato posto da un impiegato del Ministero delle Finanze. I prospetti provengono dal Ministero dal quale parte la minuta del ruolo mentre il M. compila la cartella esattoriale sui dati della minuta".

"Il primo documento ricevuto dall'attrice è un avviso di mora a lei indirizzato in qualità di erede, verso il quale ha fatto ricorso. La effettiva debitrice F.M. omonima solo quanto al nome della defunta madre dell'attrice, aveva fatto ricorso giurisdizionale che si era definito prima

dell'avviso di mora, infatti, il ruolo era stato compilato a seguito della definizione". Non interviene conciliazione per la mancata presenza dell'Avvocatura dello Stato.

Il difensore dell'attrice chiarisce di non voler chiamare testi per non aggravare ulteriormente la posizione della G.A. nel condominio. L'attrice di persona ha chiesto al Giudice di non voler chiamare il portiere come testimone del pignoramento perché si sente ancora molto a disagio.

*Omissis*

Si precisano le conclusioni come in epigrafe riportate e si va a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Non si ritiene di accogliere l'eccezione circa il difetto di procura del convenuto Ministero in quanto la stessa attrice ha notificato la citazione in giudizio al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi, 12 e per esso Ministero si è costituito in giudizio il procuratore Filippo Arena.

Non si accoglie l'eccezione per difetto di legittimazione passiva esperita dallo stesso procuratore Arena a verbale dopo la prima udienza in quanto il Ministero di Finanze non è affatto estraneo al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Infatti: il numero contribuente errato è stato posto nella minuta da un impiegato del Ministero di Finanze ... "e da questo numero è partito il lungo *iter* della cartella esattoriale di mora notificata all'attrice quale erede della madre F.M. ma riferentesi ad un'altra F.M., viva".

La richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. va accolta nella misura dei due milioni ex art. 113, II c. c.p.c.

Controparte non ha contestato il lungo peregrinare stressante per chiunque, da un ufficio all'altro della G.A., anzi, il Direttore Centrale del Ministero convenuto risponde "desidero porgerle le scuse dell'Amn. ne per il pesante disagio provocatole...".

Quel che è peggio è che nonostante il riconoscimento dell'errore avvenuto il 17.11.1997, da parte dell'Ufficio di Via della Conciliazione in uno dei tanti "giri" della G.A., viene fissata ugualmente la vendita giudiziaria di un mobile antico pignorato nella casa della G.A. il 07.11.1997. Ora che un cittadino debba sopportare una tale mancanza di rispetto al suo decoro nel condominio dove vive e dove viveva la stessa madre defunta, non v'è chi non veda quale "pesante" danno ingiusto sia stato prodotto attraverso la lesione sia del diritto al rispetto della dignità di cittadino e sia al decoro sociale dell'attrice. Per il principio del *neminem laedere* l'autore di un danno provocato per distrazione o disattenzione deve risarcirlo al danneggiato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ex art. 113 c.p.c. Il comma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nella controversia fra i soggetti in epigrafe;

dichiara responsabile del danno il convenuto Ministero delle Finanze, nella persona del Ministro *p.t.*, e lo condanna al risarcimento in favore dell'attrice della somma di £ 2.000.000 con gli interessi legali dalla liquidazione all'effettivo soddisfo;

condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano complessivamente in £ 750.000 *omnia* oltre IVA e CAP;

sentenza esecutiva per legge.

# QUANDO IL CONTRIBUENTE

**C**he i pensionati paghino le tasse può sembrare logico a noi italiani, ma non è così dappertutto. In considerazione della particolare collocazione che ha nella società chi vive di pensione, in molti Paesi europei il prelievo fiscale o non è previsto o viene effettuato con particolari aliquote ridotte. In genere, si tende a riconoscere sul piano tributario ciò che i pensionati hanno perso sul piano del conseguimento del reddito: la possibilità di contrattare la remunerazione di un lavoro che ormai hanno dietro le spalle.

In Italia, il reddito da pensione è assimilato a reddito da lavoro dipendente e quindi viene tassato nella stessa misura: anzi, un po' di più, visto che la deduzione per i lavoratori dipendenti può raggiungere i 7.500 euro e quella per i pensionati si ferma a 7.000.

Un tentativo di salvaguardia dei redditi da pensione era stato fatto nel 1998, con l'**ulteriore detrazione** d'imposta riservata ai pensionati. Nata solo per impedire che le pensioni al minimo superassero il limite di detassazione per effetto della perequazione automatica, l'ulteriore detrazione aveva fatto strada. Con due successive modifiche legislative era stata trasformata in uno strumento di politica dei redditi piuttosto versatile e, con essa, si erano create le condizioni perché si ponesse all'ordine del giorno la soluzione del problema che sta tanto a cuore ai pensionati: il problema dell'**incapienza**.

"Incapienza" è termine di gergo tecnico fiscale. Con esso si intende la situazione in cui si trova chi non paga tasse o le paga in misura non abbastanza grande perché abbiano effetto tutte le detrazioni, le deduzioni, le varie forme di riduzione delle tasse previste dalla legge. Si tratta della detrazione per spese di produzione del reddito e per carico familiare, la detrazione di parte degli oneri come i contributi previdenziali e premi assicurativi, l'assegno corrisposto all'ex coniuge, gli interessi passivi su mutuo, le spese mediche o sanitarie, il costo della ristrutturazione di appartamenti o condomini. Quello dell'incapienza è l'ostacolo principale che ci si trova davanti quando si vuol fare politica dei redditi usando il ca-

# È PENSIONATO

nale fiscale: un'area rimane sempre tagliata fuori dai benefici, se per beneficio si intende soltanto sconto d'imposta.

Tuttavia, una prima soluzione era stata trovata: con la legge finanziaria per il 2001 venne istituito il *bonus* fiscale, riservato ai pensionati al minimo senza altri redditi che, per definizione, si trovano in situazione di incapienza. Si tratta di un importo modesto, 156 euro sulla tredicesima rata di pensione, ma era un primo passo verso l'applicazione dell'*imposta negativa*, ovvero la corresponsione al contribuente della differenza tra imposta dovuta e detrazione applicata, se quest'ultima è maggiore dell'imposta.

Quella dell'imposta negativa è una soluzione che deve riguardare tutti i contribuenti, pensionati e lavoratori che siano: ma per i pensionati riveste importanza maggiore, non solo perché fra le pensioni maggiore è la quota di trattamenti in area di detassazione e quindi di incapienza, ma anche perché, eliminando le controindicazioni del ricorso al canale fiscale, lo renderebbe disponibile anche per manovre sulle pensioni, che potrebbero essere condotte senza incidere sulla blindatissima spesa previdenziale.

Oggi, invece, l'ulteriore detrazione d'imposta per le pensioni non c'è più; il *bonus* di 156 euro, per effetto di una ottusa interpretazione del ministero dell'economia, è circoscritto ormai a poche centinaia di migliaia di pensionati; inoltre, la riforma fiscale di Tremonti, ragionando in termini di riduzione del reddito imponibile anziché di calibrazione dell'imposta, azzerò di fatto qualsiasi prospettiva di sviluppo dell'ipotesi di imposta negativa. Si tratta di un punto vitale, da cui dipendono da un lato le condizioni di vita dei pensionati e delle persone anziane e la sostenibilità della spesa previdenziale dall'altro.

Per questo i pensionati, nelle loro rivendicazioni, danno molto spazio alla parte fiscale. Oggi che le organizzazioni sindacali dei pensionati hanno messo in campo l'esigenza del recupero del valore delle pensioni, perso da quando esse sono agganciate alla sola dinamica dei prezzi, il ripristino dell'ulteriore detrazione, la riapertura della prospettiva dell'imposta negativa e la parificazione delle condizioni fiscali con quelle dei lavoratori in attività vanno di pari passo.

